



COMUNE DI FURCI SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

ORDINANZA N. 49 DEL 11.05.2018

Oggetto: Prevenzione incendi anno 2018. Rettifica Ordinanza n. 43 del 27/04/2018.

IL SINDACO

Richiamata integralmente la propria Ordinanza n. 43 del 27/04/2018 avente ad oggetto "Prevenzione incendi anno 2018";

Vista la nota esplicativa prot. 43358 del 2/5/2018 trasmessa dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente, Comando Corpo Forestale servizio 12 Ispettorato Ripartimentale Foreste Messina, relativa ai contenuti delle Ordinanze dei Sindaci per la campagna antincendio 2018;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica dell' Ordinanza n. 43 del 27/04/2018;

PREMESSO:

- Che l'art. 184 (classificazione) del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" Testo Unico Ambiente (T.U.A.) al comma 3 lett. a) classifica tra i rifiuti speciali quelli provenienti da attività agricole e agro-industriali;
- Che l'art. 13 del D.Lgs 3 dicembre 2010 n. 205 " Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" ha sostituito l'art. 185 (limiti al campo di applicazione) del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 stabilendo che al comma 1 non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti lett. f) "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'art. 184, comma 2, lett. e), e comma 3 lett. a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessioni a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";
- Che la combustione dei residui vegetali agricoli e la conseguente distribuzione delle ceneri sul terreno non rientra nella deroga prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 205/2010 e conseguenzialmente l'abbruciamento in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura quale illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs. 152/2006;

- Che il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" all'art. 14 comma 8 lettera b) inserisce nell'art. 256 bis del T.U.A. il nuovo comma 6 bis *"le disposizioni dell'art. 256 bis e 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata"*.

Premesso quanto sopra,

è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Il Piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anno di revisione 2017, della Regione Siciliana indica tra il 15 giugno ed il 15 di ottobre il periodo di cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi specificando che il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi è compreso tra il 15 di luglio e il 15 settembre di ogni anno.

Considerato che i dati storici confermano che il fenomeno degli incendi boschivi in provincia di Messina si manifesta in modo particolarmente violento già dai primi di giugno si ritiene di dover indicare il periodo di divieto assoluto di accensione fuochi e/o braci tra l'1 giugno ed il 30 settembre.

Alla luce di quanto sopra si trasmettono gli indirizzi utili alla emanazione della Ordinanza di protezione civile per il contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia.

ORDINA

1. Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli incolti ed adiacenti alle reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2. E' fatto divieto di accendere fuochi dall' 1 giugno al 30 settembre;
3. Dall'1 maggio al 31 maggio e dall'1 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o politure, secondo i seguenti accorgimenti:
 - La combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5:00 alle ore 9:00.
 - Dall'accensione alla fase dello spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di fuochi e braci;

- Possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
- E' comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da sud est (scirocco).

AVVERTE

Divieti nelle aree percorse dal fuoco.

Nelle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge 353/200 (legge quadro in materia di incendi boschivi) e nello specifico in tali zone:

- 1) Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- 3) Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000.

Sanzioni per i trasgressori ai divieti

- 1) Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro.
- 2) Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00 euro.
- 3) La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Condanne penali

Si applicano gli artt. del codice penale 423, 423 bis, 449 e 650, che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

Esecuzione dei lavori in danno

Nei casi di inerzia da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi all'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti ed adiacente le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti ed abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

Si dispone che copia della presente Ordinanza venga trasmessa a:

- **Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo** di Messina;
- **Responsabile Area Tecnica** sede;
- **Responsabile del Servizio di Polizia Municipale** sede;
- **Stazione dei Carabinieri** di S. Teresa di Riva (ME);
- **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste** di Messina;
- **Azienda Foreste Demaniali** di Messina;
- **Distaccamento Forestale Savoca**;
- **Dipartimento Regionale della Protezione Civile** di Messina;
- **Ufficio di Protezione Civile** sede.

Furci Siculo, li 17 MAG. 2018




IL SINDACO
(Dott. Sebastiano Foti)

COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ordinanza Sindacale n. _____ del _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

CERTIFICA

Che la presente ordinanza sindacale:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ al n.

- è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

Lì, _____

L'Impiegato Responsabile

è stata pubblicata nel sito istituzionale il giorno _____

Lì, _____

Il Responsabile del Servizio

Lì, _____

Il Segretario Comunale
